

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Provincia di Udine)

**REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 20 dicembre 2012

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento regola le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come disposto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita, qualora richiesta presso la casa comunale e negli orari di servizio dell'ufficio di stato civile.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune oppure ai cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere comunale.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile potrà essere assistito da un addetto amministrativo e da un esecutore di custodia.

Art. 3 – Individuazione “Casa Comunale” e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La “Casa Comunale”, ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. La destinazione di idonee sale della Casa Comunale alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo del Sindaco.
3. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere individuati altri locali presso i quali istituire una sede distaccata dell'ufficio di stato civile al fine di celebrarvi matrimoni, anche di proprietà privata, purchè acquisiti alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico idoneo con carattere di ragionevole continuità temporale e ne venga riservata all'uopo l'esclusiva disponibilità al comune.

Art. 4 – Tariffe

1. La celebrazione di matrimoni civili richiesta dalle parti in orario diverso o in sedi diverse da quelli di cui agli articoli precedenti è subordinata al versamento di un'apposta tariffa, che verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale, assumendo i seguenti parametri:
 - a) Eventuali variazione del costo del personale per l'espletamento del servizio;
 - b) Eventuali variazione dei costi di produzione dei servizi (riscaldamento, illuminazione, pulizie, materiali d'uso).
 - c) Costo di servizi aggiuntivi.
2. Per servizi aggiuntivi si intende ulteriori servizi che l'Ente potrà fornire ai nubendi, come individuati con deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 5 – Modalità di pagamento delle tariffe

1. Gli sposi, entro il 30° giorno antecedente la data fissata per il matrimonio, dovranno effettuare il pagamento della tariffa e far pervenire all'ufficio di stato civile copia della ricevuta di pagamento.
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 6 - Richiesta locali

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile presso i locali individuati al comma 2 dell'articolo 3 devono presentare domanda di concessione al responsabile dell'Ufficio Stato Civile, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.
2. Il responsabile dell'Ufficio Stato Civile, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo dei detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
3. Sarà assicurato dall'Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la Sede Comunale in cui si può celebrare il matrimonio.
4. Per la richiesta dei locali a pagamento gli sposi devono provvedere al versamento, secondo il tariffario approvato annualmente, nel conto corrente postale intestato alla "**Tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro**" causale "**utilizzo sala matrimoni civili**", della somma dovuta e presentare contestualmente alla domanda ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 7 – Prescrizioni per l'utilizzo

1. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare le sale comunali dove dovrà essere celebrato il matrimonio fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero degli addobbi tempestivamente; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni arrecati alle strutture esistenti.
2. E' assolutamente vietato gettare riso, confetti e quant'altro all'interno delle strutture comunali.
3. La pulizia dei locali e delle adiacenze esterne sarà eseguita a cura dell'Ente.

Art. 8 – Giorni e Orario di celebrazione

1. In via ordinaria e senza costi aggiuntivi, i matrimoni sono celebrati presso la Casa Comunale, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, previo accordo con l'ufficio di Stato Civile.
2. Nelle giornate di:
 - domenica, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
 - lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;le celebrazioni sono subordinate al versamento di idonea tariffa e all'eventuale disponibilità del personale dipendente di cui all'art. 2, comma 3.
3. Le celebrazioni non vengono effettuate:
 - 1 e 6 gennaio;
 - Domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo;
 - 25 aprile;
 - 1 maggio;
 - 2 giugno;
 - 31 gennaio (festa del Patrono);
 - 15 agosto;
 - 1 novembre;
 - 8, 25 e 26 dicembre.

Art. 9 - Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni, per quanto riguarda la parte relativa agli adempimenti di stato civile e l'utilizzo delle sale presso la Sede Comunale, è l'Ufficio di Stato civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
3. L'ufficio di Stato Civile comunica la richiesta di servizi aggiuntivi o di utilizzo di locali diversi da quelli presso la Sede municipale all'ufficio competente per il cerimoniale, affinché lo stesso provveda ad assicurare i servizi e coordinare l'uso dei locali con le esigenze istituzionali del Ente.

Art. 10 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi e/o i testimoni, cittadini stranieri, dimostrassero di non comprendere la lingua italiana, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà avvalersi, senza nessun onere per il Comune di Lignano Sabbiadoro, di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000.

Art. 11 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° febbraio 2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Individuazione “Casa Comunale” e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

Art. 4 – Tariffe

Art. 5 – Modalità di pagamento delle tariffe

Art. 6 - Richiesta locali

Art. 7 – Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 8 – Giorni e Orario di celebrazione

Art. 9 - Organizzazione del servizio

Art. 10 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 11 – Norme di rinvio

Art. 12 - Entrata in vigore